Decreto per gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

Oggetto: Decreto generale per gli Atti di straordinaria amministrazione per le Persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

Prot. Gen. n. 0707

Il can. 1281, § 1 C.I.C. stabilisce la necessità della licenza scritta data dall'Ordinario per porre validamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; il § 2 dello stesso canone precisa che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi, determinare tali atti per le persone giuridiche pubbliche a Lui soggette qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito; visti pertanto i cann. 1291-1295 per le alienazioni e i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana; considerata la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni, vista tra l'altro la promulgazione in data 1 settembre 2005 della Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana; attesa l'opportunità di differenziare le indicazioni per le fondazioni e le associazioni da quelle per le altre persone giuridiche pubbliche, come di seguito precisato; avendo sentito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano (CAED), nella sessione del giorno 20 gennaio 2014; con il presente

DECRETO

stabiliamo che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche a Noi soggette:

- 1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
- 2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore ai due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
- 3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;

- 4. il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
- 5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore e di beni mobili di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
- 6. gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica; nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
- 7. le convenzioni urbanistiche:
- 8. le convenzioni con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;
- nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
- 9. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- 10. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche, di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291; nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
- 11. la rinuncia a donazioni, eredità, legati;
- 12. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto; nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
- 13. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni;
- nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se relativi a nuove costruzioni e ampliamenti di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, a condizione che non riguardino le chiese;
- 14. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can.

- 1291, nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione; nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
- 15. gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito;
- 16. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;
- 17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti) se vi è il diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate; nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
- 18. la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;
- 19. i contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione*;
- 20. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291; nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di amministrazione straordinaria se il valore complessivo dei prestiti ricevuti nell'anno non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
- 21. La concessione di prestiti, ad esclusione di quelli di modico valore a motivo di pietà o di carità; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione*;
- 22. l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fideiussioni e garanzie personali;
- 23. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291); nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

- 24. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie; nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
- 25. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;
- 26. i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione*;
- 27. la procura generale o speciale.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto arcivescovile del 30 novembre 1990 (Prot. Gen. n. 2283/90) e saranno seguite da un'Istruzione (can. 34) circa gli atti relativi ai beni temporali delle persone giuridiche soggette al Vescovo, in cui dettagliare le condizioni e i valori cui attenersi per le autorizzazioni. Contestualmente dovranno essere inoltre determinati i procedimenti da osservare per la predisposizione delle pratiche autorizzative, con le competenze da assegnare ai diversi organismi di Curia e agli organismi di corresponsabilità ecclesiale (Collegio dei Consultori e Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano); dette determinazioni dovranno essere integrate nel testo dell'Istruzione.

Mentre stabiliamo che il decreto entri in vigore in data 1 settembre 2014, affidiamo ai competenti organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne l'adeguata diffusione, conoscenza e applicazione: nella Curia arcivescovile; nelle persone giuridiche pubbliche a Noi soggette; nelle sedi competenti dell'amministrazione civile.

Milano, 19 marzo 2014

† Angelo card. Scola Cardinale Arcivescovo mons. Marino Mosconi Cancelliere Arcivescovile

Decreto di promulgazione dell'istruzione circa gli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione

Oggetto: Istruzione Atti di straordinaria amministrazione Persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

Prot. Gen. n. 0896

Considerate le finalità delle procedure autorizzative, così come indicate nella cost. 338 del Sinodo 47° e avendo individuato con decreto arcivescovile in data 19 marzo 2014 (prot. gen. n. 0707) gli atti di straordinaria amministrazione, intendiamo ora emanare, ai sensi del can. 34 C.I.C., un'Istruzione che tenga conto di quanto stabilito dall'Istruzione in materia amministrativa (promulgata in data 1 settembre 2005) e dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana, nonché delle disposizioni proprie per gli Istituti per sostentamento del clero e per gli Istituti di vita consacrata (e le Società di vita apostolica) soggetti al Vescovo diocesano per il compimento di atti giuridici amministrativi; contestualmente a tale atto intendiamo inoltre stabilire i procedimenti da osservare per la predisposizione delle pratiche autorizzative, con le competenze da assegnare ai diversi organismi di Curia e agli organismi di corresponsabilità ecclesiale (Collegio dei Consultori e Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano), integrandoli nel testo della predetta Istruzione; avendo pertanto acquisito il parere del Collegio dei Consultori nella sessione del 21 novembre 2013 e il parere del Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano, nella sessione del 20 gennaio 2014 ed essendoci confrontati con il *Moderator Curiae*; con il presente atto,

PROMULGHIAMO

l'Istruzione circa gli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione (ad eccezione di quelli posti dal Vescovo diocesano)

nel testo allegato al presente decreto.

L'Istruzione individua dettagliatamente gli atti da considerarsi come di straordinaria amministrazione e le procedure da osservarsi nei diversi casi, distinguendo in diverse tabelle gli atti autorizzativi relativi a: persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo, diverse da Fondazioni e Associazioni (tabella A); Fondazioni e Associazioni soggette al Vescovo (tabella B); Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Milano (tabella C); Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica di diritto diocesano e Monasteri *sui iuris* con piena autonomia (can. 615) (tabella D).

Per delega stabilita dallo Statuto della Curia arcivescovile di Milano e ribadita nei relativi decreti di nomina, nei casi in cui l'autorizzazione richiesta è il Nulla Osta UAD esso verrà ordinariamente emesso dal Responsabile dell'Ufficio amministrativo diocesano, mentre nel caso in cui l'autorizzazione richiesta è il Nulla Osta Beni Culturali esso verrà ordinariamente emesso dal Responsabile dell'Ufficio per i Beni Culturali.

Il presente Decreto è efficace dal **1 settembre 2014** e sostituisce l'Istruzione promulgata in data 25 luglio 2001 (Prot. Gen. n. 2585/01), con l'eccezione di quanto ivi stabilito nella "Tabella C - Arcidiocesi di Milano e persone giuridiche amministrate dal Vescovo di Milano", che concerne gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo diocesano e che pertanto continuerà a vigere, integrata da quanto disposto dallo Statuto della Curia Arcivescovile di Milano e dai Regolamenti del Collegio dei Consultori e del Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano.

Affidiamo la presente istruzione ai competenti organismi di Curia e alle Persone giuridiche interessate, in particolare le parrocchie, per una sempre efficace tutela della giusta finalità dei beni della Chiesa: «ordinare il culto divino, provvedere a un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente al servizio dei poveri» (can. 1254, § 2).

Raccomandiamo ai competenti Uffici di Curia di garantire il tempestivo aggiornamento delle presenti disposizioni, quando le circostanze dovessero renderlo necessario o opportuno.

Milano, 19 marzo 2014

† Angelo card. Scola Cardinale Arcivescovo mons. Marino Mosconi Cancelliere Arcivescovile

Decreto di approvazione del Regolamento della Sezione parallela della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale presso il Seminario Arcivescovile di Milano

Oggetto: Approvazione Regolamento Sezione parallela Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale presso il Seminario Arcivescovile di Milano

Prot. Gen. n. 0648

La Sezione parallela della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, costituita presso il Seminario Arcivescovile maggiore di Milano, è retta, nell'ambito degli Statuti della Facoltà, da un proprio Regolamento (cfr Statuti, art. 10 § 1), la cui ultima modifica è stata approvata con decreto arcivescovile del 23 maggio 2006.

A seguito di valutazione attentamente compiuta nell'ambito del Consiglio di Sezione e del Consiglio dei Professori ed avendo effettuato le opportune consultazioni si ravvisa ora l'opportunità di un aggiornamento del Regolamento, con particolare attenzione all'inserimento dei Docenti stabili nel novero del corpo degli insegnanti.

Ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento il Consiglio di Sezione, nella riunione del 3 febbraio 2014, ha provveduto quindi ad approvare con la maggioranza qualificata richiesta il nuovo testo del Regolamento e con lettera in data 8 febbraio 2014 ne ha chiesto debita comunicazione.

Con il presente atto, avendo preso visione del testo proposto e trovandolo conforme alla normativa vigente, **Confermiamo** il nuovo testo (allegato al presente atto) del **Regolamento** della **Sezione parallela della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale**, costituita presso il Seminario Arcivescovile di Milano, disponendone l'entrata in vigore (e la decadenza del precedente Regolamento), a far data dal giorno **1 marzo 2014**.

Per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi Docenti stabili si farà riferimento a quanto disposto nella *Norma transitoria*, che pure si intende integralmente confermata.

Milano, 28 febbraio 2014

† Angelo card. Scola Cardinale Arcivescovo *mons. Marino Mosconi* Cancelliere Arcivescovile

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PARALLELA DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE PRESSO IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE MAGGIORE DI MILANO

Titolo I - Fine e struttura generale della Sezione

Articolo 1

Par. 1 La Sezione della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale è stata costituita presso il Seminario Arcivescovile maggiore di Milano con decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del l° novembre 1972 (N. 965/69/43).

Par. 2 Essa, in armonia con le finalità istituzionali della Facoltà (cfr Statuti, art. 2 e art. 3, par. 2), si propone come fine essenziale la promozione teologi-co-culturale dei suoi studenti, in ordine alla loro vita di fede e alla preparazio-

ne al ministero presbiterale, in vista della quale fa proprio il progetto educativo del Seminario.

Par. 3 La Sezione è retta dagli Statuti della Facoltà, approvati dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica con decreto del 15 febbraio 1982 (N. 782/79), specificati dal presente Regolamento.

Par. 4 Alla gestione economica della Sezione provvede il Seminario Arcivescovile di Milano. In particolare, la Sezione dispone di una somma congrua alle necessità di ogni anno accademico.

Titolo II - Le persone

1. - Gli organi di governo della Sezione

ARTICOLO 2

Par. 1 L'Arcivescovo di Milano è il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (cfr Statuti, art. 4) ed il Vescovo del Seminario in cui ha Sede la Sezione Parallela (cfr Statuti, art. 23 par. 1). Spetta all'Arcivescovo di Milano governare la Sezione, promuoverne lo sviluppo e vigilare sulla qualità dell'insegnamento.

All'Arcivescovo, a norma del presente Regolamento, in particolare, spetta:

- a) la nomina del Direttore di Sezione e dell'eventuale Vice Direttore (cfr art. 3, par. 1 e par. 5);
- b) la nomina dei professori ordinari e straordinari (cfr art. 9, par. 2) e dare il consenso previo in ordine alla proposta di promozione di un Docente a professore straordinario (cfr art. 9, par. 7);
- c) la nomina dei professori incaricati a tempo determinato (cfr art. 10, par. 1); d) conferire la missione canonica ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, accolta la loro professione di fede, e concedere l'autorizzazione ad insegnare a coloro che insegnano altre discipline (cfr art. 7, par. 4);
- e) esonerare, privare o sospendere un Docente dall'insegnamento (cfr art. 11, parr. 2-4, 6);
- f) confermare con decreto il presente Regolamento e le sue modifiche (cfr art. 33).
- Par. 2 Le autorità accademiche della Sezione sono collegiali e personali. Autorità collegiali sono il Consiglio di Sezione e il Consiglio dei Professori. Autorità personale è il Direttore di Sezione (cfr Statuti, art. 6, par. 1).

ARTICOLO 3

Par. 1 Il Direttore di Sezione, nominato dall'Arcivescovo e approvato dal Consiglio di Facoltà (cfr Statuti, art. 10, par. 1), dirige e coordina le attività della Sezione. Il Direttore di Sezione deve possedere il titolo di Dottore ed esercitare attualmente l'insegnamento nella Sezione stessa.

Par. 2 Il Direttore di Sezione esercita le funzioni previste dagli Statuti della Facoltà; in particolare:

- a) cura il coordinamento dei programmi e i piani di studio degli alunni (cfr Statuti, art. 10, par. 2);
- b) indice e presiede le riunioni del Consiglio di Sezione e del Consiglio dei Professori, stabilendone l'ordine del giorno (cfr Statuti, art. 13, parr. 2-4);
- c) rappresenta a tutti gli effetti la Sezione negli organi direttivi della Facoltà (cfr Statuti, art. 11, par. 1 e art. 23, par. 4).
- Par. 3 Il Direttore di Sezione propone al Consiglio dei Professori, con il consenso previo dell'Arcivescovo, la promozione di un Docente a professore straordinario (cfr art. 9, par. 7) e provvede, più in generale, a trasmettere al Preside della Facoltà la presentazione dei candidati a professore ordinario e straordinario operata dal Consiglio dei Professori della Sezione (cfr art. 9, par. 2, 5 e 7), in vista della procedura di designazione e nomina (cfr art. 9, par. 2).
- Par. 4 Il Direttore di Sezione provvede ad invitare, a nome della Sezione, altri Docenti (cfr art. 10, par. 3).
- Par. 5 Il Direttore di Sezione dura in carica per un quadriennio rinnovabile immediatamente una sola volta.
- Par. 6 L'Arcivescovo può nominare, tra i Docenti della Sezione, un Vice Direttore che coadiuvi il Direttore e lo supplisca in caso di assenza o di impedimento. Il Vice Direttore dura in carica per il tempo fissato nel decreto di nomina.

ARTICOLO 4

- Par. 1 La Sezione ha un proprio Consiglio (cfr Statuti, art. 13, par. 1), composto:
- a) dal Direttore di Sezione, che lo presiede;
- b) da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi;
- c) dal Rettore del Seminario (cfr, Statuti, art. 23, par. 3) e dagli eventuali Pro Rettori delle Comunità in cui si articola il Seminario Arcivescovile maggiore di Milano;
- d) da rappresentanti degli alunni della Sezione, nella misura di un quinto dei membri del Consiglio di Sezione, eletti ogni anno dagli alunni ordinari (cfr Statuti, art. 13, par. 1).
- Par. 2 È compito del Consiglio di Sezione, entro i limiti degli Statuti della Facoltà (cfr Statuti, art. 13, par. 2), e del presente Regolamento:
- a) curare il buon andamento e l'incremento della Sezione;
- b) stabilire e coordinare i programmi della Sezione, da presentare all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- c) vigilare sull'andamento delle discipline nella Sezione;
- d) approvare le modifiche del presente Regolamento, da sottoporre all'Arcivescovo per la conferma (cfr art. 33).
- Par. 3 Il Consiglio di Sezione verrà convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte in cui (cfr Statuti, art. 13, par. 4):
- a) lo ritiene opportuno il Direttore;
- b) lo richiede, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti

di cui si desidera la trattazione, almeno un terzo dei membri. In questo caso il Direttore convocherà il Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Par. 4 Lo svolgimento delle riunioni è guidato dal Direttore. Il Segretario o un Docente incaricato dal Direttore annota gli elementi essenziali della discussione e le formule delle delibere e prepara il verbale delle riunioni, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio, previa lettura e con facoltà di correzioni e di precisazioni, nella riunione successiva.

Par. 5 Il Preside della Facoltà deve essere invitato alle riunioni del Consiglio, quando si tratta dei programmi e dell'ordinamento generale della Facoltà (cfr Statuti, art. 8, par. 4).

ARTICOLO 5

Par. 1 Il Consiglio dei Professori è presieduto dal Direttore di Sezione e composto da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi. Alle riunioni del Consiglio partecipano anche il Rettore del Seminario e gli eventuali Pro Rettori delle Comunità in cui si articola il Seminario Arcivescovile maggiore di Milano, con diritto di parola e senza diritto di voto.

Par. 2 Il Consiglio dei Professori della Sezione:

- a) presenta, al Preside della Facoltà, i Docenti da nominare come professori ordinari e straordinari, con la richiesta di avviare l'*iter* per la loro designazione e nomina (cfr art. 9, parr. 2, 5 e 7);
- b) propone all'Arcivescovo la nomina dei Docenti per l'incarico annuale e quinquennale (cfr art. 10, par. 1);
- c) determina e rivede almeno ogni cinque anni, in rapporto alle esigenze dell'attività didattica e scientifica, la tabella dei posti di professore ordinario e straordinario, sottoponendola all'approvazione dell'Arcivescovo;
- d) approva i temi degli elaborati scritti per il conseguimento del primo titolo accademico;
- e) stabilisce nei casi dubbi, secondo i principi generali fissati dalla Facoltà, se gli alunni abbiano i requisiti necessari per essere ammessi alla Sezione o al primo grado accademico e definisce i problemi di valutazione di titoli e di corsi sostenuti fuori dalla Facoltà (cfr Statuti, art. 13, par. 3b);
- f) nomina la Commissione che assiste il Bibliotecario per coordinare il programma di sviluppo della Biblioteca del Seminario nel settore degli studi teologici.
- *Par.* 3 Per la convocazione e la procedura valgono le norme dell'art. 4, parr. 3, 4 e 5, in quanto applicabili.

ARTICOLO 6

Par. 1 Affinché le deliberazioni dei Consigli siano valide è necessario (cfr Statuti, art. 6, par. 2):

a) che tutti gli aventi diritto siano stati convocati, mediante comunicazione scritta, anche solo per e-mail, dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione del Consiglio;

- b) che le presenze raggiungano il numero legale di cui al par. successivo;
- c) che le deliberazioni siano state prese a maggioranza assoluta dei voti validi e, quando riguardano le persone, a scrutinio segreto.
- Par. 2 a) Per il computo del numero legale in prima convocazione si chiede sempre la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione è necessaria e sufficiente la maggioranza assoluta.
- b) La maggioranza qualificata è necessaria:
- nei casi previsti dall'art. 33 (approvazione e modifica del Regolamento);
- quando il Direttore di Sezione lo ritenga opportuno e lo segnali previamente nell'ordine del giorno;
- quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta su proposta anche solo di uno dei suoi componenti.
- *Par.* 3 Le deliberazioni non diventano esecutive ove il Rettore del Seminario esprima la sua opposizione.
- Par. 4 Le deliberazioni dovranno essere comunicate per iscritto, anche solo per e-mail, a tutti i membri (cfr Statuti, art. 6, par. 3) e pubblicate all'albo della Sezione.

2. - I Docenti

ARTICOLO 7

- Par. 1 I Docenti della Sezione sono nominati dall'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere della Facoltà (cfr Statuti, art. 23, par. l). L'Arcivescovo vigila pure su tutto l'insegnamento (cfr Statuti, art. 23, par. l).
- Par. 2 I sacerdoti diocesani e i religiosi o loro equiparati, per diventare Docenti della Sezione e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del Superiore Maggiore. Si osserveranno le norme stabilite al riguardo dalla competente autorità ecclesiastica (cfr Statuti, art. 16, par. 2).
- Par. 3 Tutti i Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito esige di essere svolto in piena comunione con il Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, con quello del Romano Pontefice (cfr Statuti, art. 16, par. 3).
- Par. 4 I Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri Docenti, invece, devono ricevere dal Gran Cancelliere o dal suo delegato, l'autorizzazione a insegnare (cfr Statuti, art. 16, par. 4).
- Par. 5 Possono essere nominati Docenti soltanto coloro che sono in possesso del secondo grado accademico (Licenza) o di un titolo non ecclesiastico equipollente che, a giudizio della Facoltà, sia pertinente alla materia insegnata. Almeno due terzi del corpo dei Docenti della Sezione debbono essere in possesso anche del terzo grado accademico (Dottorato).

Par. 6 I Docenti si impegnano a collaborare tra loro (cfr Statuti, art. 16, par. 3) e oltre all'insegnamento della disciplina a cui sono chiamati, sono tenuti, ciascuno in ragione della propria qualifica, ad offrire la propria disponibilità per: a) collaborare attivamente alla Rivista della Sezione (cfr art. 31), secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento;

- b) dirigere seminari di studio e tenere corsi opzionali;
- c) seguire le esercitazioni e le tesine degli studenti;
- d) presenziare agli esami e agli scrutini;
- e) partecipare agli organismi accademici collegiali di cui sono membri e agli incontri organizzati per i professori;
- f) condividere il progetto educativo del Seminario e partecipare, se richiesti, agli organismi collegiali e di rappresentanza dello stesso;
- g) animare culturalmente l'attività del Seminario, secondo le disposizioni più precise dettagliate dal Rettore.

ARTICOLO 8

Il trattamento economico dei Docenti della Sezione è stabilito dal Rettore del Seminario, sentito il parere del Consiglio di Direzione del Seminario e attenendosi alle indicazioni dell'Ordinario diocesano per quanto riguarda i Docenti inseriti nel Sistema di Sostentamento del clero.

ARTICOLO 9

Par. 1 Sono considerati Docenti della Sezione soltanto i professori che svolgono uno o più corsi compresi tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi. Il corpo docente della Sezione è costituito da Docenti stabili e non stabili. Sono Docenti stabili i professori ordinari e i professori straordinari; sono Docenti non stabili i professori incaricati.

Par. 2 La procedura per la nomina dei Docenti stabili prevede tre fasi: la presentazione, la designazione e la nomina. L'individuazione dei candidati si basa su una procedura diversa per quanto riguarda i professori ordinari rispetto agli straordinari (cfr art. 9, parr. 5 e 7) e si conclude con la presentazione dei candidati da parte del Consiglio dei Professori della Sezione al Preside della Facoltà, trasmessa per il tramite del Direttore di Sezione. La successiva procedura di designazione e nomina dei professori ordinari e straordinari è curata dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dagli Statuti (cfr Statuti, art. 17, par. 3). La competenza per la nomina dei professori ordinari e straordinari è dell'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere della Facoltà, previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Par. 3 I professori ordinari, in numero non inferiore a quattro, sono Docenti assegnati a titolo definitivo e destinati a tempo pieno all'insegnamento nella Sezione, che li riconosce come stabili e affida loro particolari responsabilità. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e agli organismi collegiali della Sezione e sono membri di diritto del Comitato di Redazione della Rivista della Sezione (cfr art. 31), alle cui riunioni sono tenuti a partecipare.

- Par. 4 I requisiti per essere professore ordinario, oltre ai titoli e ai requisiti espressamente richiesti per essere professore straordinario (cfr art. 9, par. 6) e all'acquisizione di un nuovo parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, sono:
- a) aver insegnato con successo nella Sezione la disciplina al cui insegnamento si è chiamati, per almeno cinque anni come professore straordinario;
- b) avere pubblicato lavori che significhino un reale contributo al progresso della scienza.
- Par. 5 Il Docente che possiede i titoli e ha maturato i requisiti prescritti dal par. 4 del presente articolo, in base ai posti disponibili (cfr art. 5, par. 2c), può fare richiesta scritta al Consiglio dei Professori della Sezione di essere proposto e presentato come professore ordinario. Per la designazione e nomina si osserva quanto stabilito all'art. 9, par. 2.
- Par. 6 I professori straordinari sono Docenti assegnati e destinati a tempo pieno all'insegnamento nella Sezione che li riconosce come stabili e affida loro particolari responsabilità. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e agli organismi collegiali della Sezione e sono membri di diritto del Comitato di Redazione della Rivista della Sezione (cfr art. 31), alle cui riunioni sono tenuti a partecipare. Unitamente all'acquisizione del parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, i requisiti per essere professore straordinario sono:
- a) avere conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta, o un titolo equipollente a norma dell'art. 25, par. 1, 2° della cost. ap. *Sapientia Christiana*;
- b) avere dimostrato attitudine all'insegnamento nella propria disciplina mediante un tirocinio di almeno cinque anni nella Sezione;
- c) avere dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.
- Par. 7 Il Direttore di Sezione, in base ai posti disponibili (cfr art. 5, par. 2c) e avuto il consenso dell'Arcivescovo, può proporre al Consiglio dei Professori della Sezione la promozione a professore straordinario di un Docente che possieda i titoli e abbia maturato i requisiti prescritti dal par. 6 del presente articolo. Il Consiglio dei Professori provvede alla sua presentazione, che viene trasmessa al Preside della Facoltà, tramite il Direttore di Sezione, unitamente alla richiesta di avviare l'*iter* per la designazione e la nomina. Per la designazione e nomina si osserva quanto stabilito all'art. 9, par. 2.
- Par. 8 Non si può essere contemporaneamente Docenti stabili in due Facoltà (cfr Statuti, art. 17, par. 2) né è consentito essere contemporaneamente Docenti stabili nella Sezione e in un Istituto Superiore di Scienze Religiose (cfr Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, art. 14, par. 3). I professori ordinari e straordinari non possono assumere incarichi che, a giudizio dell'Arcivescovo, sentito il parere del Direttore di Sezione, siano ritenuti incompatibili con la destinazione a tempo pieno al lavoro accademico nella Sezione. Eventuali incarichi di insegnamen-

to in altre Facoltà o Istituzioni accademiche andranno, comunque, previamente concordati con il Direttore di Sezione.

Par. 9 Oltre a garantire quanto richiesto a tutti i Docenti (cfr art. 7, par. 6) e a svolgere quanto verrà affidato alla loro particolare responsabilità, i professori ordinari e straordinari devono anche assicurare la presenza minima per due giorni alla settimana in Seminario e provvedere al coordinamento della propria area.

Par: 10 Risulta estremamente opportuno che al fine di poter adeguatamente svolgere l'incarico loro affidato, i professori ordinari e straordinari fissino il proprio domicilio canonico in Seminario ed ivi dispongano dell'abitazione. Spetta, comunque, all'Arcivescovo, sentito il Rettore del Seminario e il Direttore di Sezione, disporre quando i Docenti stabili debbano porre il proprio domicilio canonico e la propria abitazione in Seminario e quando questa condizione venga meno.

Par. 11 Il Docente stabile della Sezione Parallela, dal punto di vista dell'idoneità e del rango accademico, è a tutti gli effetti da considerarsi professore stabile della Facoltà ed è invitato a collaborare con la Sede centrale della stessa, eventualmente anche assumendo incarichi temporanei di insegnamento. La qualifica di Docente stabile non configura tuttavia un diritto all'insegnamento nella Sede centrale della Facoltà né al trasferimento automatico a tale Sede, in caso di cessazione dall'insegnamento, per qualsiasi ragione, presso la Sezione.

Articolo 10

Par. 1 I professori incaricati, sono Docenti nominati dall'Arcivescovo, su proposta del Consiglio dei Professori della Sezione, ai quali è affidato un incarico di insegnamento, annuale o quinquennale, rinnovabile secondo le esigenze della Sezione. Questo incarico richiede di essere compatibile con le esigenze della docenza, della ricerca scientifica e dell'eventuale completamento del lavoro dottorale. Unitamente all'acquisizione del parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, per essere nominati professori incaricati occorre avere conseguito almeno la licenza (o secondo grado accademico) in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente.

Par. 2 Dopo almeno un primo incarico annuale, il Docente può essere incaricato per un quinquennio.

Par. 3 La Sezione si riserva di invitare altri Docenti per lo svolgimento di corsi opzionali o di singole lezioni e per la guida di seminari di ricerca o di esercitazioni. L'invito verrà fatto dal Direttore di Sezione, previa intesa con il Rettore del Seminario.

ARTICOLO 11

Par. 1 Quando un Docente compie i settanta anni di età diventa emerito e, salvo casi di particolare necessità, non gli saranno più affidati corsi istituzionali; potrà proporre corsi opzionali o seminari e dirigere esercitazioni o elaborati scritti (cfr Statuti, art. 21, par. 1); fino al compimento del settantacinquesimo anno di età continuerà a far parte del corpo docente della Sezione e avrà il diritto a

partecipare agli organi collegiali con voce attiva e passiva, senza averne di per sé il dovere e senza entrare nel computo del *quorum* per il calcolo del numero legale.

Par. 2 L'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere, può esonerare un Docente dall'insegnamento per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta.

Par. 3 Un professore ordinario o straordinario può essere sospeso o privato definitivamente dell'insegnamento ad opera dell'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere, per gravi motivi d'ordine dottrinale, morale e disciplinare (cfr Statuti, art. 22, par. 1). Ciò deve avvenire in seguito a formale procedimento, in cui si garantisca all'interessato la possibilità di difendersi e di spiegarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 22, parr. 2-4 degli Statuti, tenuto conto dell'art. 22, par. 2, delle *Ordinationes* della cost. ap. *Sapientia Christiana*. In questi casi, il giudizio d'ordine morale e disciplinare, di cui all'art. 22, par. 5 degli Statuti, spetta direttamente all'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione.

Par. 4 Nei casi più gravi ed urgenti, per provvedere al bene degli studenti, l'Arcivescovo sospende *ad tempus* il Docente, finché non sia concluso il procedimento previsto al par. 3 del presente articolo (cfr Statuti, art. 22, par. 6).

Par. 5 Un professore ordinario o straordinario cessa dall'insegnamento anche nel caso di rinuncia scritta e motivata, accettata dall'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione, e nel caso di assegnazione, per congrui motivi, ad altro incarico incompatibile con la qualifica rivestita in ordine all'insegnamento nella Sezione e alle esigenze della stabilità.

Par. 6 Un Docente non stabile può essere sospeso o privato dell'insegnamento ad opera dell'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione, qualora venga gravemente meno ai doveri del proprio incarico o per altra grave causa. All'interessato va data adeguata possibilità di difendersi e di spiegarsi.

Par. 7 Un Docente non stabile, cessa dal proprio incarico anche alla scadenza del termine, se l'incarico non viene rinnovato, o in caso di assegnazione ad altro incarico incompatibile con l'insegnamento.

Par. 8 I Docenti che non appartengono al clero dell'Arcidiocesi di Milano e che per insegnare nella Sezione abbisognano del consenso del proprio Ordinario diocesano o del proprio Superiore, cessano dall'insegnamento, qualora l'Ordinario o il Superiore competente revochino il consenso precedentemente prestato, dandone formale comunicazione (cfr art. 7, par. 2).

3. - Gli Studenti

ARTICOLO 12

Par. 1 Gli alunni della Sezione si distinguono in alunni ordinari, alunni straordinari e alunni uditori. Sono considerati alunni della Sezione soltanto coloro che

sono formalmente iscritti e in regola con il versamento delle tasse scolastiche. *Par. 2* L'ammissione alla Sezione di alunni appartenenti a un Istituto religioso o laici è subordinata al possesso dell'attestato relativo alla condotta morale di cui all'art. 24, par. 1 degli Statuti e richiede l'assenso del Rettore del Seminario.

ARTICOLO 13

Par. 1 Sono alunni ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l'ammissione alle Università di Stato, frequentano tutti i corsi e svolgono tutti i lavori personali prescritti, acquisendo così il diritto di sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico (cfr Statuti, art. 25, parr. 1 e 2).

Par. 2 Per quanto riguarda le condizioni di ammissione alla Sezione (cfr Statuti, art. 25, par. 2) valgono le seguenti norme:

- a) per chi accede alla Sezione con un diploma diverso dalla maturità classica, il Seminario dovrà garantire gli opportuni corsi o prove a carattere integrativo circa le lingue latina e greca e la filosofia. Spetta al Consiglio dei Professori stabilire i criteri applicativi di determinazione di siffatte integrazioni;
- b) casi particolari di studenti provenienti da scuole estere o già in possesso di titoli accademici civili o ecclesiastici o che, comunque sia, hanno già frequentato altre Facoltà universitarie o altri Seminari verranno sottoposti al Consiglio dei Professori e da questo risolti ai sensi dell'art. 5, par. 2 del presente Regolamento, prescrivendo eventualmente opportune integrazioni di programmi alla luce dell'ordinamento degli studi della Sezione.
- Par. 3 Non possono essere ammessi alla Sezione in qualità di alunni ordinari coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre Facoltà universitarie civili o ecclesiastiche, a meno che si tratti soltanto di completare gli esami del precedente ultimo anno di corso o di ultimare il lavoro di tesi (cfr Statuti, art. 25, par. 6).

ARTICOLO 14

Sono alunni straordinari:

- a) coloro che non avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 13, par. 1, frequentano tuttavia i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico;
- b) coloro che, pur avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 13, par. 1, non possono essere ammessi come alunni ordinari (cfr art. 13, par. 3).

ARTICOLO 15

Sono alunni uditori coloro che, avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 13, par. 1, con il consenso dei Docenti interessati sono ammessi dal Direttore di Sezione a frequentare uno o più corsi di loro scelta, impegnandosi alla regolare frequenza e, normalmente, a presentarsi ai relativi esami (cfr Statuti, art. 26).

4. - Gli Officiali

ARTICOLO 16

Par. 1 Il Segretario della Sezione attende, sotto la guida del Direttore, alla segreteria e all'archivio corrente della scuola (cfr Statuti, art. 31). In particolare è suo compito:

- a) tenere aggiornati i registri generali e i libretti personali degli studenti;
- b) curare l'iscrizione e la notificazione degli esami;
- c) notificare l'ordine del giorno delle riunioni dei Consigli ai membri degli stessi, e in genere ogni altra comunicazione che riguarda la scuola;
- d) redigere il verbale delle riunioni dei Consigli, salva la disposizione dell'art. 4, par. 4;
- e) preparare e tenere aggiornati i documenti ufficiali, che eventualmente sottopone alla firma delle autorità competenti;
- f) curare la stampa dei documenti e dell'annuario della Sezione;
- g) raccogliere le iscrizioni degli alunni.
- Par. 2 Il Segretario della Sezione è nominato dal Rettore del Seminario per la durata di quattro anni, rinnovabili.
- *Par.* 3 Il Segretario, qualora non sia un Docente della Sezione, partecipa alle riunioni dei Consigli con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Titolo III - Gli Studi 1. - L'Ordinamento degli Studi

ARTICOLO 17

Par. 1 Le discipline di insegnamento si distinguono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie. Sono parimenti istituite discipline complementari (corsi opzionali) ed esercitazioni sia collettive (seminari) che personali, di libera scelta da parte degli alunni nel quadro degli adempimenti richiesti dall'art. 19.

Par. 2 La ripartizione delle singole discipline secondo la predetta distinzione viene fatta dal consiglio di Sezione ed è approvata dal Consiglio di Facoltà (cfr Statuti, art. 35, par. 1).

ARTICOLO 18

Par. 1 Nella formulazione dei programmi, il Consiglio di Sezione mira a favorire una solida formazione filologica e critico-storica, progressivamente approfondita, insieme con la formazione a uno spirito di riflessione e di sintesi speculativa (cfr Statuti, art. 36, par. 3).

Par. 2 I programmi sono ordinati in modo che, nel primo biennio, viene assicurata prevalentemente la formazione filosofica e la conoscenza delle basi storiche del pensiero cristiano e delle basi generali della teologia.

Nel quadriennio successivo l'approfondimento teologico della Rivelazione avverrà in tutte le sue dimensioni, ai sensi della Costituzione Dogmatica *Dei Ver*-

bum e dell'art. 16 del Decreto Optatam Totius del Concilio Vaticano II (cfr Statuti, art. 37, parr. 1 e 2).

Par. 3 Spetta al Seminario, di intesa con la Facoltà, disporre quelle integrazioni dell'ordinamento accademico degli studi o delle singole discipline che ritiene necessarie od opportune al fine della formazione pastorale che gli compete (cfr Statuti, art. 37, par. 3), tenendo conto della *Ratio studiorum* della Conferenza Episcopale Italiana.

Sarà cura del Direttore di Sezione, di intesa con il Rettore e l'eventuale Pro Rettore interessato, comporre in spirito di convergente preoccupazione educativa le concorrenti e complesse esigenze emergenti in proposito, a livello di calendario, di orari e di organizzazione generale della scuola.

ARTICOLO 19

Al fine di stimolare ed educare gli studenti alla ricerca personale è fatto obbligo a tutti gli alunni della Sezione di impegnarsi, nel periodo compreso tra il primo e il quinto corso teologico, in tre lavori personali (cfr Statuti, art. 25, par. 1), di cui almeno uno entro il biennio. I tre lavori consisteranno in un'esercitazione scritta sotto la guida di un professore, la frequenza ad un corso opzionale e la partecipazione ad un seminario.

ARTICOLO 20

I corsi opzionali e i seminari hanno la durata di un semestre e comprendono un minimo di dieci ore. I corsi opzionali, i seminari e le esercitazioni personali si concludono con una classificazione che viene registrata nel libretto scolastico.

ARTICOLO 21

Gli alunni che intendono presentarsi agli esami per il conseguimento del primo grado accademico devono (cfr Statuti, art. 43):

- a) avere frequentato il ciclo istituzionale e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) aver composto un elaborato scritto che abbia ricevuto l'approvazione secondo le norme del regolamento apposito;
- c) aver superato le tre prove pesonali di cui all'art. 19.

ARTICOLO 22

Par. 1 La frequenza alle lezioni è obbligatoria. La frequenza a un corso non viene riconosciuta ai fini accademici se non è raggiunta almeno la misura dei due terzi delle presenze richieste.

Par. 2 I Docenti, d'intesa con il Direttore, hanno la facoltà di usare, come la lezione magisteriale, altri mezzi didattici di comunicazione con gli alunni al fine di rendere l'insegnamento e l'apprendimento più efficaci, più partecipati, più differenziati, sentite le richieste e tenuto conto delle possibilità degli alunni e delle disponibilità obiettive delle necessarie strutture didattiche, nel rispetto delle esigenze della vita interna del Seminario.

2 - Valutazione del profitto e grado accademico

ARTICOLO 23

La valutazione del profitto degli alunni si fa attraverso un giudizio sui loro lavori personali e attraverso esami orali o scritti.

Il giudizio complessivo tiene conto dei due elementi in equa proporzione (cfr Statuti, art. 39).

ARTICOLO 24

Gli alunni devono sostenere una verifica di profitto per ogni corso e per ogni lavoro personale ai quali sono obbligati ai sensi dell'ordinamento degli studi della Sezione

L'esame conclude normalmente il corso per cui è stabilito (cfr Statuti, art. 40).

ARTICOLO 25

Par. 1 La Sezione indice quattro sessioni di esami nei periodi invernale, primaverile, estivo e autunnale. Le sessioni invernale ed estiva prevedono due appelli per materia; per il solo quinto anno di corso la sessione estiva prevede tre appelli per materia. Le sessioni primaverile e autunnale prevedono un solo appello per materia.

Par. 2 Gli alunni impediti di presentarsi all'esame per malattia o per altra grave ragione potranno fruire di un appello straordinario, stabilito dal Direttore di Sezione in accordo con l'alunno e il Docente interessato.

ARTICOLO 26

Par. 1 L'iscrizione agli esami si fa nei giorni prestabiliti, presso la segreteria della Sezione, con la compilazione di un apposito modulo.

Par. 2 L'alunno che, regolarmente iscritto a un esame, decidesse di ritirarsi, deve notificarlo al Segretario.

Par. 3 L'ordine e l'orario degli esami verranno fissati e opportunamente notificati dal Segretario.

ARTICOLO 27

L'alunno può ritirarsi da un esame già cominciato solo nella fase iniziale della prova, ma non più di una volta per il medesimo esame.

ARTICOLO 28

Par. 1 Il voto viene stabilito dal Docente o dalla Commissione d'esame e segnato e vidimato con firma del Docente e dell'alunno sul verbale di esame.

Par. 2 Il voto viene espresso in trentesimi.

Par. 3 Gli eventuali casi di contestazione del voto da parte di un alunno o di incertezza del Docente circa la sufficienza del risultato dell'esame o circa il voto vengono definiti in sede di scrutinio.

Par. 4 L'eventuale rifiuto di un voto positivo e la conseguente richiesta di ripetizione della prova sono consentite allo studente una sola volta.

178

178 ATTI DELL'ARCIVESCOVO

ARTICOLO 29

Par. 1 In base ai requisiti stabiliti dall'art. 43 degli Statuti e dal presente Regolamento per il conseguimento del primo grado accademico (diploma di baccalaureato in teologia), il Consiglio di Sezione determina all'inizio di ogni anno accademico le modalità e i programmi dell'esame conclusivo di baccalaureato e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

Par. 2 La sessione ordinaria per l'esame di baccalaureato cade durante l'estate. Una seconda sessione può essere indetta, all'occorrenza, nei mesi invernali. Par. 3 Il diploma di baccalaureato in teologia verrà conferito dal Preside della Facoltà, dietro comunicazione autentica dei risultati dell'esame fatta dalla Segreteria della Sezione.

3 - Strumenti di lavoro e di espressione scientifica

ARTICOLO 30

La Sezione si avvale della Biblioteca del Seminario, che è retta da un proprio regolamento, è diretta dal Bibliotecario del Seminario, assistito dalla Commissione di cui all'art. 5, par. 2, ed è dotata annualmente dal Seminario stesso di congrue disponibilità finanziarie per il necessario incremento.

ARTICOLO 31

La Sezione si esprime soprattutto nella Rivista Teologica «La Scuola Cattolica».

4 - Le sedi dell'insegnamento

ARTICOLO 32

La Sezione svolge i propri corsi e le altre attività didattiche nelle Sedi del Seminario.

ARTICOLO 33

Le modifiche del Regolamento necessitano dell'approvazione del Consiglio di Sezione che, avendo sentito il parere del Preside della Facoltà Teologica, delibera in materia con la maggioranza dei due terzi dei voti validi, ed entrano in vigore solo dopo la conferma da parte dell'Arcivescovo, data per decreto. Eventuali modifiche possono anche essere introdotte dal Consiglio di Sezione, per il tempo massimo di due anni, *ad experimentum*, sempre con la maggioranza dei due terzi dei voti validi e avendone informato l'Arcivescovo, che potrà vietarne l'adozione. Al termine del periodo di sperimentazione, le modifiche *ad experimentum* decadono, salvo assunzione in forma stabile, secondo la procedura ordinaria sopra descritta.

Norma transitoria

Come norma transitoria, al fine di costituire il primo gruppo di Docenti stabili, il Direttore di Sezione provvede a trasmettere all'Arcivescovo l'elenco dei Docenti che siano in possesso del dottorato, conseguito in una Facoltà canonicamente riconosciuta, o di un titolo equipollente e che abbiano insegnato nella Sezione per almeno cinque anni, per la candidatura a professore straordinario, e per almeno dieci anni, per la candidatura a professore ordinario. L'Arcivescovo, sentiti il Direttore di Sezione e il Rettore del Seminario, comunica loro per quali nomi si debba avviare la procedura di designazione e nomina, secondo quanto per il resto stabilito dall'art. 17, par. 3 degli Statuti.

3 febbraio 2014

Decreto di costituzione della *Classis Africana* presso l'Accademia Ambrosiana della Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Oggetto: Decreto costituzione Nuova Classe Accademia Ambrosiana Prot. gen. n. 0691

Vista la lettera in data 14 febbraio u.s. con cui il Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Presidente dell'Accademia Ambrosiana, esprimeva il parere del Collegio dei Dottori in merito alla costituzione di una nuova Classe; visto l'art. 5 dello Statuto; con il presente atto **istituiamo** la *Classis Africana* dell'**Accademia Ambrosiana**.

Mentre restiamo in attesa della definizione dell'elenco degli Accademici fondatori, invochiamo sulla nuova Classe, sulla Accademia Ambrosiana e sull'intera Veneranda Biblioteca Ambrosiana la benedizione del Signore.

Milano, 10 marzo 2014

† *Angelo card. Scola* Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi Cancelliere Arcivescovile

Decreto di aggiornamento del legato Sante Messe ad mentem Archiepiscopi

Oggetto: Aggiornamento legato Sante Messe ad mentem Archiepiscopi Prot. Gen. n. 0900

Ad integrazione dei Nostri decreti: 1 marzo 1984 (prot. gen. n. 438/84); 11 febbraio 1985 (prot. gen. n. 285/85); 24 marzo 1986 (prot. gen. n. 638/86); 23 aprile 1987 (prot. gen. n. 947/87); 24 gennaio 1989 (prot. gen. n. 93/89); 2 maggio 1990 (prot. gen. n. 681/90); 31 luglio 1995 (prot. gen. n. 2222/95); 11 marzo 1997 (prot. gen. n. 764); 8 aprile 1998 (prot. gen. 1153); 29 giugno 1999 (prot. gen. n. 2361); 10 aprile 2000 (prot. gen. n. 877); 5 luglio 2001 (prot. gen. n. 2040); 4 marzo 2002 (prot. gen. n. 587); 13 marzo 2003 (prot. gen. n. 811); 20 aprile 2004 (prot. gen. n. 1256); 23 giugno 2005 (prot. gen. n. 2602); 8 febbraio 2006 (prot. gen. n. 343); 10 luglio 2007 (prot. gen. n. 2261); 1 ottobre 2009 (prot. gen. 3647); 18 marzo 2010 (prot. gen. n. 0768); 6 maggio 2011 (prot. gen. n. 1407); 6 dicembre 2012 (prot. gen. n. 4347); 22 luglio 2013 (prot. gen. n. 2317); essendosi accumulato per l'anno 2013, sempre tramite affidamento all'Arcivescovo di legati con reddito insufficiente, un nuovo capitale di euro 31.143,54, ed avendo versato agli enti ecclesiastici e al Fondo Arcivescovo da Legati nell'anno 2013 il capitale dei legati estinti nell'anno 2012 per una somma complessiva di euro 138.950,47, visti i canoni 1308 - 1309 del Codice di Diritto Canonico;

DECRETIAMO

il capitale del legato di Sante Messe da noi costituito con atto 1 marzo 1984 (prot. gen. n. 438/84), successivamente aumentato con atti: 11 febbraio 1985 (prot. gen. n. 285/85); 24 marzo 1986 (prot. gen. n. 638/86); 23 aprile 1987 (prot. gen. n. 947/87); 24 gennaio 1989 (prot. gen. n. 93/89); 2 maggio 1990 (prot. gen. n. 681/90); 31 luglio 1995 (prot. gen. n. 2222/95); 11 marzo 1997 (prot. gen. n. 764); 8 aprile 1998 (prot. gen. n. 1153); 29 giugno 1999 (prot. gen. n. 2361); 10 aprile 2000 (prot. gen. n. 877); 5 luglio 2001 (prot. gen. n. 2040); 4 marzo 2002 (prot. gen. n. 587); 13 marzo 2003 (prot. gen. n. 811); 20 aprile 2004 (prot. gen. n. 1256); 23 giugno 2005 (prot. gen. n. 2602); 8 febbraio 2006 (prot. gen. n. 343); 10 luglio 2007 (prot. gen. n. 2261); 1 ottobre 2009 (prot. gen. 3647)); 18 marzo 2010 (prot. gen. n. 0768); 6 maggio 2011 (prot. gen. n. 1407); 6 dicembre 2012 (prot. gen. n. 4347); 22 luglio 2013 (prot. gen. n. 2317); è ora pari ad euro 3.408.017, 40.

Il promotore dei legati Pii è incaricato di determinare, in conformità alla tariffa diocesana legati, il nuovo onere di Sante Messe che l'Arcivescovo si

impegna per sé e per i suoi successori a soddisfare annualmente.

Milano, 31 marzo 2014

† *Angelo card. Scola* Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi Cancelliere Arcivescovile